

**Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi  
(ATGS) – sportpress.ch**

# **STATUTI**

10 febbraio 2012

## **I Nome, sede e obiettivi dell'Associazione. Disposizioni generali**

### **Art. 1**

**1.1.** Sotto la denominazione “Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi” (ATGS) – sportpress.ch è costituita un'associazione con personalità giuridica ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, definita in seguito ATGS.

**1.2** L'ATGS appartiene, come sezione, all'Associazione Svizzera dei Giornalisti Sportivi: sportpress.ch.

**1.3** L'ATGS ha sede al domicilio del presidente in carica.

**1.4** L'ATGS è apolitica e aconfessionale.

**1.5** L'ATGS persegue i seguenti obiettivi:

- la rappresentanza degli interessi professionali dei suoi membri;
- la promozione della qualità dell'informazione sportiva grazie alla formazione dei giornalisti sportivi ed al loro continuo aggiornamento;
- la salvaguardia dell'indipendenza e della dignità del giornalista sportivo;
- la promozione del giornalismo sportivo in generale;
- la promozione della collaborazione tra differenti media, associazioni o società sportive.

**1.6** L'anno sociale dell'ATGS va dal 1. gennaio al 31 dicembre.

## **II Composizione**

### **Art. 2**

**2.1** L'ATGS si compone di soci attivi e di soci onorari.

Sono soci attivi:

- i giornalisti sportivi a tempo pieno in ogni tipo di vettore mediale;
- i fotografi sportivi a tempo pieno;
- i realizzatori e registi TV così come i cameraman sportivi a tempo pieno;
- i responsabili stampa d'associazioni e società sportive che esercitano questa professione come attività principale, fermo restando l'obbligo di essere stati membri attivi di sportperess.ch prima della loro attività attuale;
- i giornalisti sportivi non professionisti di ogni tipo di vettore mediale che svolgono attività regolare;
- i fotografi sportivi non professionisti che svolgono attività regolare;
- i realizzatori e registi TV così come i cameraman sportivi non professionisti che svolgono attività regolare;
- i giornalisti sportivi che non svolgono più nessuna attività giornalistica, che hanno compiuto i 60 anni e sono ininterrottamente membri dell'ATGS da almeno 30 anni.

**2.2** Sono soci onorari coloro, membri dell'ATGS, che per le loro benemeritenze vengono nominati dall'assemblea generale su proposta del Comitato direttivo o di un membro. Le proposte dei membri devono pervenire al Comitato direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

**2.3** I soci onorari hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota sociale.

## **III Adesioni**

### **Art. 3**

**3.1** La qualità di socio si acquisisce per decisione dell'assemblea generale su preavviso del Comitato direttivo.

**3.2** La domanda di ammissione va presentata, in forma scritta e corredata dall'apposito questionario pubblicato sul sito internet [www.atgs.ch](http://www.atgs.ch), al Comitato direttivo entro il 30 novembre che precede la prossima assemblea.

**3.3** Le condizioni di ammissione sono quelle prescritte dal regolamento di ammissione di sportpress.ch approvato dall'assemblea dei delegati di Aarau del 1. aprile 2011. L'istanza di ricorso contro il rifiuto di ammissione all'ATGS è il Comitato centrale di sportpress.ch.

**3.4** Il candidato non ammesso può ricorrere entro 30 giorni dalla data dell'assemblea. Ad ogni socio è dato diritto di ricorso, negli stessi termini, contro l'ammissione di un nuovo membro.

#### **IV Esclusioni e sanzioni**

##### **Art. 4**

**4.1** La qualità di socio si perde per decisione dell'Assemblea generale su preavviso del Comitato direttivo:

- per radiazione
- per espulsione

La qualità di socio decade pure per dimissioni.

**4.2** la radiazione viene decretata per:

- insufficiente attività giornalistica
- mancato pagamento delle quote sociali entro il 1. marzo di ogni biennio.

La radiazione sarà preceduta da un avvertimento scritto. L'interessato ha il diritto di giustificarsi, per iscritto, al Comitato direttivo.

**4.3** L'espulsione viene pronunciata per:

- violazione grave degli statuti
- lesione degli interessi dell'ATGS
- comportamento indegno
- fatti antisportivi

L'espulsione sarà preceduta da un avvertimento per iscritto. L'interessato ha il diritto di giustificarsi, per iscritto, al Comitato direttivo:

**4.4** Il socio radiato o espulso dall'ATGS ha il diritto di ricorrere contro la decisione al Comitato centrale di sportpress.ch entro i termini di 15 giorni. La decisione del Comitato centrale è definitiva e inappellabile.

**4.5** Le dimissioni verranno presentate entro il 30 novembre. Esse non esonerano il socio ai suoi obblighi finanziari nei confronti dell'ATGS. delle dimissioni sarà informata l'assemblea generale.

**4.6** la perdita della qualità di socio comporta l'immediata restituzione della tessera di giornalista sportivo

**4.7** Ogni biennio, in ottemperanza agli statuti di sportpress.ch, il Comitato direttivo deve verificare la regolare attività giornalistica dei soci e, se del caso, può proporre la radiazione.

#### **V Organi sociali**

##### **Art. 5**

Gli organi sociali dell'ATGS sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il Comitato direttivo
- la Commissione di revisione

#### **VI Assemblea generale**

##### **Art. 6**

**6.1** L'assemblea generale è l'organo supremo dell'ATGS. Essa sarà tenuta, di regola, entro il 31 marzo di ogni anno.

**6.2** I lavori assembleari sono diretti dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente.

**6.3** L'assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato direttivo. Le convocazioni vanno inviate almeno 15 giorni prima e devono contenere l'ordine del giorno ed eventuali proposte dei soci.

**6.4** Eventuali proposte di soci vanno inviate al Comitato direttivo entro il 30 novembre.

**6.5** Sono di competenza dell'assemblea generale dei soci:

- l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea
- l'approvazione del rapporto di attività
- l'approvazione dei conti d'esercizio e patrimoniali e del rapporto della commissione di revisione
- la decisione sulle adesioni, radiazioni ed espulsioni di soci
- la fissazione delle quote sociali
- l'approvazione delle proposte del Comitato direttivo e di singoli soci
- la nomina del presidente, del Comitato direttivo e di revisione
- l'approvazione e la revisione degli statuti
- la designazione dei delegati nelle assemblee di sportpress.ch; la designazione può essere delegata al Comitato direttivo
- la nomina dei soci onorari
- la designazione della località della prossima assemblea generale
- lo scioglimento dell'ATGS e la destinazione del patrimonio sociale.

**6.6** Proposte di modificazione dell'ordine del giorno e inclusioni nello stesso di altri oggetti, sono ammesse se approvate dai due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.

**6.7** Per la validità dell'assemblea è richiesta la metà più uno dei soci. Qualora il quorum non fosse raggiunto, l'assemblea è riconvocata 15 minuti dopo l'orario fissato dalla convocazione. In tal caso l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti. Sono riservate le disposizioni previste dall'art. 11 (scioglimento dell'ATGS).

**6.8** L'assemblea decide a maggioranza assoluta (metà dei soci attivi e onorari presenti più uno). Le votazioni avvengono per alzata di mano. Sono riservate le disposizioni previste dall'art. 11 (scioglimento dell'ATGS).

**6.9** Votazioni segrete o per appello nominale devono essere effettuate se richieste da almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto. In caso di parità decide il voto del presidente.

**6.10** Per iniziativa del Comitato direttivo, o su richiesta di almeno un quinto dei soci, può essere convocata un'assemblea straordinaria. Per la convocazione, le competenze, la validità, la presidenza e le procedure di votazione, valgono le disposizioni applicabili all'assemblea generale ordinaria.

## **VII Comitato direttivo**

### **Art. 7**

**7.1** Il Comitato direttivo, equamente suddiviso tra professionisti e non professionisti, si compone di: un presidente, un vicepresidente, un segretario, un cassiere e da 1 a 3 membri. Ad eccezione del presidente, designato dall'assemblea, il Comitato direttivo si costituisce autonomamente. Attualmente il Comitato direttivo si compone di 7 membri. E' data facoltà al Comitato direttivo di proporre in futuro l'eventuale riduzione (o conseguente aumento) del numero dei membri di Comitato da 7 a 5 (e vice-versa) e di sottoporre la propria decisione all'assemblea generale ordinaria per l'eventuale accettazione.

**7.2** Il presidente rappresenta l'ATGS, presiede l'assemblea dei soci e le riunioni del Comitato direttivo, coordina l'attività sociale, applica le decisioni del Comitato direttivo.

**7.3** Il Comitato direttivo:

- preavvisa le domande di ammissione e informa circa le dimissioni
- propone la nomina di soci onorari

- propone la radiazione e l'espulsione dei soci in applicazione degli articoli 4.3 e 4.4.
- presenta le proposte all'assemblea
- preavvisa le proposte presentate da singoli soci
- applica le decisioni dell'assemblea
- interviene in nome dell'ATGS per la tutela dei soci
- decide l'assegnazione di eventuali distinzioni al merito sportivo
- promuove e sostiene manifestazioni che diano prestigio all'ATGS
- può istituire commissioni speciali per l'esame di particolari problemi, le cui conclusioni hanno valore consultivo.

Il Comitato direttivo rimane in carica 2 anni ed è rieleggibile.

## **VIII Commissione di revisione**

### **Art. 8**

**8.1** La Commissione di revisione dei conti si compone di 3 soci attivi, di cui 1 supplente. Essa controlla la gestione finanziaria dell'ATGS, ne verifica i bilanci e presenta un rapporto all'assemblea generale

**8.2** I revisori, di regola, sono rieleggibili e non devono aver ricoperto cariche in seno al Comitato direttivo.

## **IX Statuti**

### **Art. 9**

**9.1** La revisione, parziale o totale, degli statuti può avvenire su proposta del Comitato direttivo o dei soci. La trattando dev'essere inserita nell'ordine del giorno di un'assemblea generale ordinaria o straordinaria.

**9.2** Le modificazioni richiedono la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

## **X Finanze**

### **Art. 10**

**10.1** I fondi dell'ATGS sono costituiti:

- dalle quote sociali
- dai ricavi di manifestazioni organizzate dall'Associazione
- da donazioni e proventi diversi

**10.2** Gli impegni dell'ATGS sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio sociale. E' esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei soci.

**10.3** I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

**10.4** Le spese di viaggio e di soggiorno del presidente o di chi lo sostituisce, e dei delegati alla conferenza dei presidenti e all'assemblea dei delegati sono rimborsate dall'ATGS.

**10.5** Le spese per la gestione del segretariato e del sito internet sono altresì rimborsate dall'ATGS.

## **XI Scioglimento**

### **Art. 11**

**11.1** Lo scioglimento dell'ATGS può essere deciso unicamente da un'assemblea generale cui partecipino almeno i due terzi dei soci.,

**11.2** Se il quorum non fosse raggiunto va convocata una seconda assemblea generale nel rispetto dei termini di convocazione (art. 6.3) che potrà validamente deliberare senza tener conto del numero dei soci presenti.

**11.3** Per decretare lo scioglimento dell'ATGS è richiesta la maggioranza dei quattro quinti dei soci presenti.

**11.4** In caso di scioglimento l'Associazione dovrà devolvere i propri attivi a favore di un ente al beneficio dell'esenzione fiscale.

## **XII Disposizioni finali**

### **Art. 12**

**12.1** Per tutto quanto non è contemplato nei presenti statuti, fanno stato le disposizioni degli statuti dell'Associazione Svizzera dei Giornalisti Sportivi (sportpress.ch) e del Codice civile svizzero.

**12.2** I presenti statuti sono stati accettati dall'assemblea generale dei soci del 10 febbraio 2012 tenutasi a Bellinzona ed annullano quelli precedenti.

**12.3** I presenti statuti entrano in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte del Comitato centrale di sportpress.ch.

**Il presidente:**

Americo Bottani

**la segretaria:**

Valentina Formenti

# Regolamento di ammissione di sportpress.ch

Il presente regolamento definisce le condizioni richieste per l'ottenimento della qualifica di socio conformemente all'art. 9 degli statuti dell'Associazione Svizzera dei giornalisti Sportivi, definita in seguito sportpress.ch.

Condizioni e criteri di adesione:

**1.** L'adesione è possibile dopo il compimento dei 18 anni

**2.** Possono essere ammessi:

- i giornalisti sportivi a tempo pieno in ogni tipo di vettore mediale
- i fotografi sportivi a tempo pieno
- i realizzatori e registi TV così come i cameraman sportivi a tempo pieno
- i responsabili stampa d'associazioni e società sportive che esercitano questa professione come attività principale, fermo restando l'obbligo di essere stati membri attivi di sportperess.ch prima della loro attività attuale
- i giornalisti sportivi non professionisti di ogni tipo di vettore mediale
- i fotografi sportivi non professionisti
- i realizzatori e registi TV così come i cameraman sportivi non professionisti

I giornalisti sportivi che esercitano la loro professione come attività principale o in quanto non professionisti (secondo articolo 2.2.) devono aver seguito il corso base di sportpress.ch o una formazione equivalente prima di essere ammessi come membri attivi; inoltre devono aver esercitato almeno per un anno un'attività retributiva di giornalista sportivo.

**3.** Eccezione: i giornalisti sportivi che, secondo l'articolo 8, esercitano la loro professione a titolo principale, possono essere ammessi dopo 2 anni di attività come membri d'una sezione senza ulteriori criteri da soddisfare;

**4.** Se è impossibile partecipare al corso base durante l'anno, a seguito a pertinenti motivi personali (esami, servizio militare, malattia, situazione familiare o professionale particolare, non svolgimento del corso in lingua italiana), i candidati che riempiono tutte le condizioni d'adesione possono essere provvisoriamente ammessi come membri attivi per un periodo di massimo 2 anni. Se non si parteciperà con successo al corso base nel lasso di tempo dei 2 anni provvisori, il certificato di ammissione non verrà rinnovato.

**5.** l'istanza di ricorso in caso di rifiuto d'ammissione è il Comitato dell'Associazione.

**6.** Il candidato presenta una domanda di ammissione. Conferma di aver preso conoscenza degli statuti di sportpress.ch e dell'ATGS. Dopo l'ammissione del candidato la copia della domanda dev'essere trasmessa al Comitato centrale.

**7.** Il candidato deve inoltre presentare le referenze di 2 membri dell'Associazione (ATGS) impiegati in differenti organi di stampa. In un rapporto scritto i due membri certificano che il candidato riempie le condizioni di ammissione previste dal presente regolamento.

**8.** L'ammissione di membri è di competenza delle sezioni (cfr. art. 9 degli statuti) che vigilano affinché le condizioni minime richieste siano rispettate.

**9.** Nel caso di rifiuto di ammissione, il candidato può far ricorso al Comitato centrale. Oltre al candidato rifiutato ogni altro membro ha il diritto di ricorrere contro la decisione di prima istanza. Il presente regolamento di ammissione è stato approvato dall'assemblea dei delegati di Aarau del 1. aprile 2011 ed entra immediatamente in vigore.

**Il presidente:**

Lori Schüpbach

**Membro di Comitato:**

Wolfgang Rytz